

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1960

(54^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive della Amministrazione centrale » (640) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 894, 895, 896
CONTI, <i>relatore</i>	894
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	894, 895, 896
RODA	895
TRABUCCHI	894, 895, 896

« Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (773) (*D'iniziativa del senatore Pignatelli*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	897, 901
BERTOLI	900, 901
CENINI, <i>relatore</i>	897
DE GIOVINE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	899
FORTUNATI	898, 899

OLIVA	Pag. 899, 900, 901
RODA	898
TRABUCCHI	897, 899
VALMARANA	897

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, Fortunati, Franza, Luisa Gallotti Balboni, Giaconetti, Mariotti, Micara, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Ponti, Roda, Ruggeri, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Mott è sostituito dal senatore Amigoni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale » (640)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusive dell'Amministrazione centrale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Per quanto riguarda la sostanza del disegno di legge, desidero ricordare alla Commissione il secondo comma dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1953, n. 150, che è del seguente tenore: « Il decentramento dovrà disporsi in modo da conferire all'Amministrazione una struttura organica e da attuare al tempo stesso l'ammmodernamento dei servizi e degli uffici, lo snellimento e l'acceleramento delle procedure e l'attribuzione di larghi poteri deliberativi agli organi periferici ».

Ora, per dare una armonica attuazione a questa disposizione, avremmo dovuto creare ed assimilare, in relazione al trasferimento di questi poteri, la tecnica delle modalità di pagamento e la tecnica dei controlli, di cui all'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Non avendo applicato nè la tecnica dei modi di pagamento nè la tecnica dei controlli, ma rimanendo immutata la situazione preesistente, ne sono nati, di conseguenza, vari inconvenienti. Tra questi vi è la necessità di addivenire alla redazione dei rendiconti per funzioni che non comporterebbero obbligo di resa di conti in via amministrativa e, inoltre, dell'esercizio su di essi di un controllo postumo, costituente duplicazione di quello già esercitato in via preventiva e commesso ad organi che, per di più, in molti casi sarebbero anche diversi da quelli che esercitano il controllo preventivo sugli atti stessi.

Vi è poi la difficoltà, da parte delle tesorerie, di distinguere gli ordini di accredita-

mento che, prima di essere ammessi al pagamento, devono essere visti dagli organi che esercitano il controllo preventivo, da quelli che, non essendo soggetti a tale controllo, non devono portare alcun visto da parte di questi organi.

Si verifica, inoltre, un appesantimento del lavoro delle tesorerie che si trovano a dover seguire una procedura veramente complessa.

Questi inconvenienti non si verificherebbero, qualora venissero approvate le disposizioni del disegno di legge in esame.

Informo la Commissione che il provvedimento è stato anche sottoposto al parere della Corte dei conti, la quale si è pronunciata su di esso in senso favorevole.

T R A B U C C H I . Sono favorevolissimo al disegno di legge in esame, e non vi è che un unico punto che ha suscitato in me qualche lieve perplessità: non vorrei cioè che gli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti fossero eccessivamente oberati di lavoro.

Da questo punto di vista vorrei fare una raccomandazione al Sottosegretario, affinché tempestivamente vengano prese in considerazione le possibilità di questi Uffici regionali, i quali non sempre sono tanto celeri nello svolgimento del loro lavoro già per quello che è attualmente di loro competenza. Di questo vorrei che il Governo tenesse conto, sia pure come raccomandazione.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In sostanza, è evidente la necessità di un adeguamento dell'attività periferica alle nuove norme del decentramento; comunque, l'osservazione del senatore Trabucchi è molto opportuna, perchè spesso si corre il rischio di caricare eccessivamente di lavoro gli Uffici. Di questo, peraltro, si terrà conto certamente nell'attuazione di queste disposizioni di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali, nell'esercizio delle attribuzioni decentralizzate in applicazione della legge di delega 11 marzo 1953, n. 150, nonchè di ogni altra attribuzione che preveda il controllo preventivo da parte delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato e di uffici regionali di controllo della Corte dei conti, provvedono al pagamento delle conseguenti spese mediante la diretta emissione dei titoli previsti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare di:

- a) ordinativi diretti;
- b) ordini di accreditamento, nei casi e nei limiti in cui le disposizioni già in vigore prevedono l'emissione di buoni di subanticipazione;
- c) ruoli di spesa fissa.

Tali titoli sono soggetti al controllo delle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, in conformità del disposto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonchè degli Uffici regionali di controllo della Corte dei conti.

(È approvato).

Art. 2.

Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso, nonchè della emissione dei titoli di cui all'articolo 1 le Amministrazioni centrali dalle quali dipendono gli uffici periferici investiti di funzioni decentralizzate, qualora non vi siano in bilancio stanziamenti specifici per le spese di competenza di ciascun ufficio, provvedono, con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti, a ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziolate sui singoli capitoli di spesa tra gli uffici periferici medesimi.

Con le stesse modalità potranno essere effettuate, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni di cui sopra.

TRABUCCHI. Per quanto riguarda questo articolo, desidererei avere un piccolo chiarimento da parte dell'onorevole Sottosegretario.

L'articolo comincia con le parole: « Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario ed ai fini dell'assunzione degli impegni, quando ne ricorra il caso... ». Ora, purtroppo, sappiamo che non sempre, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario, i bilanci vengono approvati.

C'è un decreto ministeriale che ripartisce le somme stanziolate; ma quando il bilancio non è ancora approvato, come si può fare?

Il bilancio, normalmente, rimane quello che è stato presentato, noi non lo cambiamo mai, ma mi sembra che, dal punto di vista della logica costituzionale, il Ministro non possa, prima dell'approvazione, stabilire questa ripartizione.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Di regola, però, dovremmo ritenere che i bilanci vengano approvati sempre entro il tempo stabilito.

TRABUCCHI. Si potrebbe, eventualmente, stabilire che, in caso di esercizio provvisorio, il decreto ministeriale sarà emesso non appena approvato lo stanziamento.

Questo, proporrei, proprio per quel certo rispetto dovuto al Parlamento che non può, *a priori*, riconoscere che non apporterà modifiche ai bilanci che vengono presentati.

PRESIDENTE. Ritengo che lo inconveniente rilevato dal senatore Trabucchi potrebbe essere superato se si apportasse al primo comma dell'articolo 2 un emendamento tendente a sostituire le parole « Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario » con le parole « Per ogni esercizio finanziario ».

TRABUCCHI. La proposta del nostro Presidente mi sembra veramente geniale.

RODA. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo se la contabilità dei re-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (19 febbraio 1960)

sidui non viene menomata, con questo decentramento di funzioni.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Faccio presente che abbiamo una Amministrazione organizzata in modo tale che i controlli sono perfetti e siamo in grado, in 24 ore, di procedere al controllo di tutto ciò che avviene negli uffici periferici. Vi è, infatti, una macchina elettronica che dà 40.000 schede in un'ora e che permette un controllo perfetto.

P R E S I D E N T E . Rimane, allora, per quanto concerne il primo comma di questo articolo, la mia proposta di emendamento, sostitutiva delle parole « Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario » con le parole « Per ogni esercizio finanziario ».

La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

Le somme risultanti dalle ripartizioni di cui al precedente articolo 2 sono equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli effetti, compresi quelli di cui all'articolo 64 — ultimo comma — del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

(È approvato).

Art. 4.

I funzionari ai quali sono somministrati fondi con gli ordini di accreditamento di cui al precedente articolo 1, lettera b), debbono presentare, alle scadenze stabilite, i rendiconti delle somme erogate alla Ragioneria regionale od a quella provinciale dello Stato competente per il riscontro amministrativo-contabile, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima.

T R A B U C C H I . Desidererei avere un piccolo chiarimento dal Sottosegretario De Giovine. Al secondo comma di questo articolo si legge: « Per tali rendiconti, le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti, in base alle leggi vigenti, sono deferite agli Uffici regionali di controllo della Corte medesima ».

Ora, la Corte dei conti fa il suo controllo attraverso il funzionario competente, ma poi si pronuncia con una vera e propria sentenza, come organo costituzionale collegiale. Gli Uffici regionali di controllo non potranno fare questo, perchè gli Uffici decentrati non possono emettere delle sentenze, ma solo esaminare dei conti.

Per questo motivo, non so se sia esatto dire che le attribuzioni di controllo spettanti alla Corte dei conti sono deferite agli Uffici regionali di controllo.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che la dizione sia esatta, perchè la questione è stata accuratamente studiata dagli organi interessati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario successivo alla sua pubblicazione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)54^a SEDUTA (19 febbraio 1960)

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pignatelli: « Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 » (773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pignatelli: « Deroga alla norma di cui al primo comma dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Con il provvedimento in esame si dispongono agevolazioni per l'ammortamento dei contributi che si contraggono con la Cassa depositi e prestiti da parte di enti di assistenza o beneficenza. Si tratta di mutui che vengono contratti per la costruzione, il completamento o l'ampliamento di ospedali, mutui assistiti dal contributo e dalla garanzia dello Stato. Allo stato attuale, per questi mutui, così come per gli altri riguardanti la Cassa depositi e prestiti, valgono le norme in base alle quali nell'anno successivo a quello della corresponsione di tutto o parte del mutuo, comincia l'ammortamento degli interessi. Che cosa chiede invece il senatore Pignatelli che venga disposto con il disegno di legge in discussione? Che per i mutui riguardanti gli ospedali l'ammortamento possa cominciare nel quarto anno anzichè in quello immediatamente successivo. Evidentemente, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a introdurre questa norma nel sistema della concessione dei mutui, si consente che la Cassa stessa esca da un comportamento di carattere generale che è stato sinora sempre rispettato. Tuttavia, sussistono considerazioni particolari che inducono a valutare positivamente la proposta del senatore Pignatelli, la quale tende ad agevolare gli ospedali, i quali essendo enti di assistenza, non hanno una gestione economica che possa consentire loro di trarre immediatamente degli utili anche

da un parziale sfruttamento dei mutui concessi, ma devono attendere che il completamento delle opere per cui i mutui stessi sono stati concessi dia quel parziale introito che permetta loro di far fronte alle esigenze del pagamento. Del resto la stessa Cassa depositi e prestiti, compresa dell'aspetto del tutto particolare del problema, si è pronunciata favorevolmente all'accoglimento della proposta del senatore Pignatelli. Ritengo quindi che la Commissione finanze e tesoro del Senato possa dare la sua approvazione al disegno di legge in esame, con la piccola modifica dell'articolo 1, là dove è detto che « la Cassa depositi e prestiti debba concedere », della sostituzione della parola « debba » con le parole « possa essere autorizzata a concedere ».

V A L M A R A N A . Vorrei sapere che cosa s'intende per « ammortamento ».

T R A B U C C H I . Occorre specificare meglio anche tale concetto nell'articolo 1, e dire che la Cassa depositi e prestiti può concedere che il pagamento degli interessi e l'ammortamento dei mutui avvenga...

C E N I N I , *relatore*. Sì, però dall'articolo 2 si ha la chiarificazione del concetto.

V A L M A R A N A . In generale, sono contrarissimo a tutte le concessioni di questo tipo. La Cassa depositi e prestiti finora ha funzionato molto bene, e continuerà a funzionare bene solo se si continueranno a rispettare quelle che sono le sue norme statutarie. Ora noi sappiamo come va a finire quando si cominciano a fare delle eccezioni: oggi si concede una agevolazione, domani un'altra e l'intero apparato scricchiola. Vi è già una norma, quella approvata dal Senato per il prolungamento dei mutui, che secondo me costituisce un grosso errore, anche tecnico, in quanto quello che dovrebbe risultare un vantaggio per gli enti locali, si risolve invece in una enorme confusione per riliquidazione eccetera. Comunque, per quanto concerne il disegno di legge in esame, fatte le mie eccezioni di principio, se la Cassa de-

positi e prestiti è consenziente alla concessione proposta dal senatore Pignatelli, non posso che accettare questa nuova tesi.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, mi pare che qui noi stiamo per rendere operante una norma eterodossa che sposta tutto il calcolo finanziario della Cassa depositi e prestiti. Infatti, non basta dire che, a partire da un certo momento e per determinati beneficiari, gli interessi vengono capitalizzati anzichè per uno per tre anni; la realtà dice che il calcolo finanziario prevede non soltanto il gioco degli interessi ma anche un determinato ritmo nel rientro dei capitali mutuati. Se tale ritmo subisce una variazione, è chiaro che si sposta tutto il sistema. Nè la variazione può essere giustificata con la considerazione che, in definitiva, si fa una eccezione per gli ospedali, perchè, in effetti, il sistema di funzionamento degli ospedali praticamente si verifica per tutte le altre opere per le quali solitamente si fa ricorso a mutui: le scuole, una azienda municipalizzata, un impianto elettrico, un mercato ortofrutticolo. Da un esame approfondito, ci accorgiamo dunque che vi sono molte altre attività che danno un tipo di reddito analogo a quello degli ospedali; la qual cosa porta a dedurre che anche per gli enti che presiedono a tali attività si dovrebbe arrivare alla concessione fatta per gli ospedali. Senza contare poi che in certi casi il paragone diviene persino paradossale: per esempio un acquedotto non dà alcun provento economico.

È quindi molto grave affermare un concetto come quello contenuto nel disegno di legge in esame, dato che ciò significa dire che da un certo momento in poi un determinato tipo di attività — e non riesco a capire perchè ci si dovrebbe limitare ai soli ospedali — verrà per i mutui regolato in una maniera del tutto diversa da quella sempre seguita.

La questione, a mio avviso, è che noi non possiamo risolvere il problema determinato dalle istituzioni di assistenza, beneficenza e anche di pubblica necessità emanando norme del genere di quella proposta dal senato-

re Pignatelli. Bisogna piuttosto mettere le amministrazioni che gestiscono gli ospedali — visto che di questi enti si parla — nella condizione di disporre della capacità finanziaria per eseguire le opere che ritengono necessarie, ma senza turbare il funzionamento della Cassa depositi e prestiti. Io sono contrario a questi espedienti, a questo continuare a scegliere la strada meno idonea per affrontare i problemi essenziali.

Noi sappiamo che la Cassa depositi e prestiti si trova già in una situazione particolarmente difficile per un complesso di circostanze di cui tutti siamo a conoscenza; la Cassa è stata infatti gravata di oneri che esulano da quelli indicati dai suoi compiti istituzionali. Approvando la disposizione contenuta nel disegno di legge in esame noi finiremo per immobilizzare alcune decine di miliardi di lire per un consistente periodo di anni, senza che per cicli di 4 anni la Cassa depositi e prestiti possa contare nè sul pagamento degli interessi per i mutui concessi nè sul ritorno del capitale mutuato. Ciò non potrebbe non influire sul complesso delle altre operazioni della Cassa depositi e prestiti, dato che questo ente non dispone di una capacità finanziaria tale da assolvere contemporaneamente i suoi compiti istituzionali e di impiegare fondi capitalizzati che non ha.

Inevitabilmente, si avrà che per 4 anni noi paralizziamo la Cassa depositi e prestiti, restringendole praticamente per un lungo periodo — che va oltre al primo ciclo di 4 anni — l'area di attività nei confronti degli altri enti che a lei per competenza fanno ricorso. Io non riesco a capire come si possa dire che ciò non avviene; mi pare invece che difficilmente si possa dimostrare che bloccare per 4 anni il ritmo del pagamento degli interessi e del ritorno dei capitali non significhi per la Cassa trovarsi nella condizione di paralizzare la sua normale attività. Pensiamoci bene e risolviamo una buona volta radicalmente questi problemi.

R O D A . Ad un esame approfondito del disegno di legge del senatore Pignatelli, indipendentemente dalle considerazioni della

staticità finanziaria in cui verrebbe a trovarsi la Cassa depositi e prestiti, non può sfuggire una palese incongruenza, che deriva dal fatto di concedere dilazione nel pagamento delle rate del capitale e degli interessi per 4 anni ad enti che, prima o poi, avranno un provento economico dalle realizzazioni che con i mutui effettuano, mentre lo stesso beneficio non si concede per esempio ai Comuni, i quali, è fuori discussione, destinano i soldi ottenuti dai mutui in beni che non danno alcun provento. Per tali motivi non mi sento di dare parere favorevole al disegno di legge in esame.

T R A B U C C H I . Io penso che occorra immedesimarsi nella condizione in cui effettivamente si trovano gli ospedali e in genere tutti gli istituti di beneficenza, i quali il più delle volte non possono contare su altri redditi che quelli che derivano dall'esercizio della loro funzione. Cosa avviene allorchè tali enti si trovano nella necessità di provvedere ad ampliamento, completamento dei locali o alla loro estensione? Che contraggono dei mutui e, permanendo le cose allo stato attuale, devono pagare gli interessi e la prima quota di ammortamento già alla rata iniziale; e allora avviene che oltre alla operazione con la Cassa depositi e prestiti, devono portarsi presso una Banca per ottenere il finanziamento necessario per pagare le quote dei primi anni presso la Cassa depositi e prestiti.

Il senatore Roda ha portato in campo i Comuni. Nessuno discute che i Comuni eseguano opere che non danno poi proventi economici, ma bisogna non dimenticare che, di fronte ad altri enti, i Comuni possono contare su altre entrate.

F O R T U N A T I . Permettetemi una domanda: al momento in cui un ente contrae un mutuo presso la Cassa depositi e prestiti deve dare una garanzia in sede di impostazione di bilancio?

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* C'è la garanzia dello Stato.

F O R T U N A T I . La garanzia dello Stato è un conto; gli enti devono però dare la prova della disponibilità finanziaria al momento di contrarre un mutuo.

T R A B U C C H I . La Cassa depositi e prestiti non dà il denaro direttamente, ma per stati di avanzamento, per cui come garanzia sono offerti gli stessi immobili che a mano a mano vengono costruiti. D'altro canto, in genere, gli enti di assistenza e beneficenza non hanno beni patrimoniali tali da poter costituire una valida garanzia per mutui. Ecco allora che gli ospedali si trovano costretti a ricorrere, inizialmente, anche a un Istituto di credito ordinario per pagare l'anticipazione alla Cassa depositi e prestiti.

Le considerazioni che sono state fatte mi pare spieghino come la necessità ci sia per gli ospedali di ottenere delle agevolazioni nella contrazione di mutui presso la Cassa depositi e prestiti; e se c'è la necessità, vi è, per parte nostra, il dovere di provvedere. A tal fine, il sistema che ha proposto il senatore Pignatelli può essere uno dei tanti. A me personalmente, per esempio, parrebbe migliore la dilazione a due anzichè a quattro anni, perchè in sostanza dopo due anni le opere che gli ospedali, salvo s'intende quei pochi grandi, hanno stabilito di eseguire praticamente sono state ultimate. Comunque, a parte quelle che possono essere le modalità, il problema occorre risolverlo. Mi sembra che con il disegno di legge in esame non si danneggi poi la Cassa depositi e prestiti, perchè è vero che il sistema dei ritorni viene dilazionato, ma è anche vero che poi, a partire dal primo rientro, la Cassa depositi e prestiti può contare su un maggior introito parziale, in quanto le annualità di mutuo risultano ridotte di quattro anni, e quindi le quote sono sostanzialmente maggiori.

A mio parere quindi, salvo quelle modifiche di forma all'articolo 1 di cui si è detto inizialmente, mi sembra che il disegno di legge in esame sia da approvare.

O L I V A . A me pare che il punto decisivo, quello che dovrebbe eliminare ogni

contrarietà nei confronti dell'approvazione del disegno di legge in esame, sia quello della sostanziale differenza che corre tra gli Istituti di beneficenza e di assistenza in genere e i Comuni, i quali ultimi, a differenza dei primi, possono contare su introiti che prescindono dalle opere alle quali i mutui si ricollegano. Gli ospedali e gli istituti di beneficenza si trovano in condizioni patrimoniali tutt'altro che floride, perchè ormai i lasciti si sono pressochè estinti e altre entrate non vi sono se non quelle parziali del pagamento delle rette e di certe regalie. Tutto ciò fa considerare profondamente diversa la struttura degli enti di beneficenza e assistenza da quella degli enti locali.

In questo senso è da tener presente che il problema ospedaliero non è solo quello attuale, ma quello che si presenta per l'avvenire. Oggi abbiamo anche molti ospedali che si migliorano, ed è giusto che si amplino; ma il problema che ci si presenta, è la creazione di nuovi ospedali, dove assolutamente non ve ne sono. Chi provvederà a questo? Dei comitati, le amministrazioni provinciali, le fondazioni? Ce lo auguriamo. In definitiva questa gente partirà da zero, e che cosa potrà avere se non la speranza di avviare il servizio ospedaliero per riscuotere le rette e far fronte agli impegni?

Per tutte queste prospettive di lavoro io credo che questa norma incoraggi, che sia tale da presentarsi utile, anche per aprire fin d'ora le idee a coloro che devono affrontare il problema, laddove l'ospedale manca del tutto. È giusto che fin dall'inizio si sappia chi e come si potrà avere la possibilità di costruire, con la dovuta calma, un ospedale senza essere chiamati a pagare il mutuo prima ancora che entri in funzione l'ospedale.

Non saprei quali altri mezzi si possano adoperare. Si potrebbe pensare, eventualmente, a limitare il pagamento degli interessi; pagare per i primi anni gli interessi sugli stati di avanzamento. Ma, questa sarebbe, forse, una tale complicazione finanziaria, che urterebbe contro la regola. La regola, infatti, è di creare delle rate costanti, comprensive di interessi e capitale ed avremo così delle

quote da liquidarsi anno per anno, in maniera costante.

Credo che anche tenendo presenti tutte le nostre giuste antipatie per le cessioni per norma particolare, tuttavia in questo caso noi dobbiamo vedere la situazione sotto il profilo altrettanto particolare. E non possiamo quindi che adeguare le possibilità di risolvere il problema a quella che è la reale difficile situazione.

Sotto questo profilo, prego gli onorevoli colleghi di voler superare le loro riserve, e dare pertanto voto favorevole al disegno di legge all'esame della Commissione.

B E R T O L I . Mi pare che l'idea di venire incontro a questi istituti di assistenza e di beneficenza per poter far costruire degli ospedali non sia un'idea sbagliata. E tale idea non dovrebbe essere presa in considerazione per i suddetti enti soltanto, ma anche per gli altri enti. Si tratta di un problema molto più generale e mi pare che con questo disegno di legge non si risolve il problema essenziale.

Che cosa succede generalmente? Succede, prima di tutto, che un ente non sorge per costruire un ospedale; normalmente l'ente esiste, già ha una sua gestione.

O L I V A . Si può anche trattare di una fondazione locale sorta per un lascito...

B E R T O L I . Bisogna quindi stare attenti che non sorgano degli enti *ad hoc* per la costruzione degli ospedali: ve ne sono già molti in Italia. In generale tali enti esistono ed hanno anche un bilancio, per cui la costruzione di un nuovo ospedale rientra nei piani degli enti stessi. La Cassa depositi e prestiti non anticipa, ma dà soltanto versamenti su stati di ammortamento ed allora, praticamente, l'ente deve ricorrere al prefinanziamento che può essere quello della ditta appaltatrice. Ma con tutto ciò non si risolve il problema. Anzi il gravame per l'ente di ricorrere al prefinanziamento è più grande di quello rappresentato dalla necessità di pagare la rata di ammortamento per quella somministrazione parziale. Però gli

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

54ª SEDUTA (19 febbraio 1960)

enti non devono pagare immediatamente su tutto il mutuo, ma soltanto su quella che è stata la parte somministrata sullo stato di avanzamento.

O L I V A . Non è così, senatore Bertoli, poichè si tratta di una rata costante.

B E R T O L I . E allora invece di ricevere dei denari si finisce per doverne sborsare: mi pare che sia un assurdo. Cioè si verificherebbe il caso che su un ipotetico mutuo di cento milioni da pagare in dieci anni con rate da 100 milioni per l'ammortamento, la ditta dopo un anno riceverebbe nove milioni sullo stato di avanzamento, ma dovrebbe versarne alla Cassa depositi e prestiti 10 milioni.

O L I V A . Il mutuo va in ammortamento dal 1º gennaio successivo alla prima somministrazione anche parziale. In questo caso vengono aggiunti gli interessi sulla somma somministrata dal momento della somministrazione all'inizio dell'ammortamento. Viceversa se successivamente all'inizio dell'ammortamento vengono somministrati al-

tri fondi fino al saldo del capitale mutuato, l'ente mutuatario non ha diritto di recuperare alcun interesse, perchè la rata di ammortamento comprensiva di capitali e interessi, resta costante fino alla estinzione del mutuo.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, mi giunge in questo momento notizia di un gravissimo malore che ha colpito il senatore Zoli, che ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in clinica.

Ritengo mio dovere, sicuro di interpretare il pensiero unanime della Commissione, di sospendere la discussione di questo disegno di legge e di togliere la seduta, per dar modo ai colleghi che lo desiderino di recarsi ad assumere dirette notizie dell'infermo.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari